

Deliberazione consiliare regolatrice dell'applicazione della procedura dell'art. 2 L.G.
(*Delibera del 17 luglio 1991*).

1. Ai fini ed agli effetti del trasferimento di ufficio ex art. 2 R.D.L. 31.5.1946, n. 511 non può essere presa in considerazione l'attività giurisdizionale del magistrato tranne che nei casi di dolo o di errore determinato da colpa grave.
2. La procedura di trasferimento di ufficio ex art. 2 R.D.L. 31.5.1946, n. 511 non può essere iniziata o proseguita:
 - a) qualora, a seguito di trasferimento a domanda ad altra sede o ad altro ufficio, siano venute meno le ragioni di incompatibilità;
 - b) in ogni caso in cui la situazione di incompatibilità sia stata creata allo scopo di provocare il trasferimento d'ufficio.

Tuttavia il Consiglio, quando non ricorrono motivi di urgenza e la domanda di trasferimento dia affidamento di accogliibilità, può disporre la sospensione della procedura di trasferimento d'ufficio, deliberandone la chiusura soltanto dopo l'avvenuto trasferimento a domanda.

3) La procedura di trasferimento d'ufficio si sviluppa nelle seguenti fasi con le garanzie di seguito precisate:

- a) indagini e valutazioni preliminari, da parte della Commissione, investita dell'esposto o rapporto in ordine alla sussistenza di elementi idonei a giustificare l'apertura del procedimento;
- b) invio da parte della Commissione di comunicazione contenente la sommaria enunciazione del fatto per cui si procede, con avvertimento all'interessato: che ha diritto di essere sentito con l'eventuale assistenza di altro magistrato; che, in difetto di elezione di domicilio, tutti gli avvisi, in ogni fase della procedura, saranno fatti presso l'Ufficio Giudiziario dell'interessato;
- c) compimento dell'attività istruttoria con il rispetto, per qualunque atto, del numero legale a norma del Regolamento Interno;
- d) audizione dell'interessato con l'eventuale assistenza di altro magistrato. Qualora l'interessato lo richieda, è consentita l'acquisizione di una memoria difensiva in luogo dell'audizione.

Nel caso in cui sia stato addotto un giustificato ed assoluto impedimento a comparire, la Commissione, anche alla luce degli accertamenti eventualmente disposti, fissa una nuova convocazione per altra seduta;

- e) deposito dei relativi atti al termine dell'istruttoria, con avviso all'interessato della facoltà di prenderne visione, ottenerne copia e presentare controdeduzioni scritte entro un termine non superiore a dieci giorni dalla ricezione del predetto avviso, prorogabile una sola volta di altri 10 giorni per giustificato motivo;
- f) valutazione delle risultanze istruttorie e relativa proposta della Commissione;

- g) avviso all'interessato della data fissata per la seduta del Consiglio nel corso della quale avrà diritto di essere sentito con l'eventuale assistenza di altro magistrato subito dopo la relazione e prima del dibattito, restando impregiudicato il potere del Consiglio di convocarlo ugualmente in caso di ritenuta necessità;
- h) delibera motivata del Consiglio sulla proposta della Commissione.